

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.**

**Art. 92**

*(Modifica all' articolo 2 della legge regionale 23/2013 )*

1. Al comma 52 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), le parole << per la realizzazione e la manutenzione ordinaria di infrastrutture anche destinate ad attività collettive >> sono sostituite dalle seguenti: << per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture o opere anche destinate ad attività collettive >>.